

delitti commessi nel loro comune¹⁴⁷). Quando lo stato doveva trattare col comune si rivolgeva innanzitutto a loro¹⁴⁸). Come pubblici ufficiali essi erano anche autorizzati a funzionare da pronotari^{148a}). Ciononostante non risulta che prestassero, come tali, un giuramento al *dominus loci*. Il console era insomma più un esponente del comune che un ufficiale dello stato¹⁴⁹).

Abbiamo visto tuttavia che a Lugano i consoli devono cedere quando la città di Como vi istituisce direttamente gli ufficiali locali e vi manda un podestà. Questi esercita poi proprio quelle funzioni che sono essenziali al consolato: la totale giurisdizione del comune e la direzione organizzativa. L'amministrazione viene esercitata da ufficiali speciali oppure da procuratori, i quali hanno tuttavia qualche volta carattere permanente¹⁵⁰). A Mendrisio comunque appare talora un podestà o vicario, tal'altra un console, e sembra che il primo fosse, non capo della comunità, come a Lugano, ma soltanto un funzionario di quel contado¹⁵¹). Anche a Campione sussistevano accanto al podestà, inviato dal signore, i consoli del villaggio¹⁵²). Pure altrove si trovano sporadicamente dei podestà in luogo di consoli. A Morcote il podestà era istituzione permanente, ma veniva eletto dal comune, fra i suoi membri stessi, ed era quindi sostanzialmente un console denominato in maniera più pomposa, conformemente alla sua più elevata competenza¹⁵³). Occasionalmente possono essere stati chiamati dal comune podestà forestieri, come avveniva di regola nelle città, allo scopo di eliminare le fazioni locali. Intorno

¹⁴⁷) Per lo più il comune era semplicemente obbligato come tale. In prima linea però con ciò s'intendeva il console. Stat. Sonvico 96, 131 i consoli sono incaricati dell'inchiesta e della denuncia. Stat. Lug. crim. 144 minaccia un'ammenda al console se trascurava una denuncia. Numerosi esempi di denunce nei registri dell'archivio dei Torriani dal sec. XVI in poi. Boll. stor. XXIX sgg.

¹⁴⁸) Ma non esclusivamente. Un precetto poteva essere consegnato ad altri membri del comune, perciò lo stat. Ponte 34: « se alcuno servitore facesse qualche comandamento a persona alcuna del detto luogo di Ponte, che quella persona debbi farlo sapere al console di detto luogo, sotto pena di 5 lire di multa e della responsabilità del danno ».

^{148a}) Stat. Lug. civ. 254. — Esempio: Arosio 1264 v. n. 116; Arosio 1462 v. CT pag. 298; Bironico 1424 v. § 6 n. 167; Breno 1483 (Breno patr.).

¹⁴⁹) Uno statuto analogo manca a Como, come pure, per es. a Brescia e a Milano. Invece giuramento a Bergamo (Lattes 169 sgg.) e Parma (Mayer II 574). Anche Gaggese I 170 e specialmente 177 esagera forse la dipendenza delle autorità locali della città.

¹⁵⁰) V. § 12 n. 49 sgg.

¹⁵¹) Cfr. § 13 n. 68 (il comune locale) con § 13 n. 79 (comunità ecclesiastica privata davanti all'ufficiale del contado) e § 16 n. 68 (stimatori per l'esecuzione dei giudizi davanti al vicario).

¹⁵²) Vicario v. § 7 n. 40. — Consul v. stat. Campione I.

¹⁵³) V. § 16 n. 138.

al 1219 per esempio è forestiero il podestà di Balerna e nel 1298 quello di Sorenco ¹⁵⁴).

La carica di console non era molto gradevole. Mentre da una parte essa riduceva le possibilità di iniziativa e di libera attività, imponeva al suo titolare una grande responsabilità e, in ragione del suo ufficio di giudice, lo esponeva alle critiche e ai risentimenti dei membri del comune ¹⁵⁵). Per questo, non invano, parecchi statuti contengono misure protettive per i consoli, contro ingiurie e minacce ¹⁵⁶). Oltre a ciò la loro libertà di movimento era assai limitata, dovendo almeno un console essere sempre presente nel luogo ¹⁵⁷). Per questo i vicini prendevano delle precauzioni statutarie per non essere troppo frequentemente eletti; il principio della non rieleggibilità scaturisce però viceversa dalla diffidenza ed è una garanzia contro le ambizioni di dominio ¹⁵⁸). L'eletto era tuttavia obbligato ad assumere la carica ¹⁵⁹). La designazione avveniva per lo più per elezione diretta durante l'assemblea; eccezionalmente troviamo che nella pieve di Capriasca il collegio dei consoli ha la facoltà di completarsi per cooptazione mentre a Cademario viene formato per sorteggio ¹⁶⁰). La durata della carica è di un anno o anche soltanto di sei mesi ¹⁶¹). Scaduto l'ufficio i consoli rendono i conti al comune, non soltanto per l'amministrazione finanziaria ma per l'insieme della loro gestione: a Carona, per esempio, possono essere inoltrate contestazioni al loro operato entro due mesi ¹⁶²).

¹⁵⁴) Per questioni generali v. Gaggese II: 178 sg. — Balerna v. § 8 n. 135 (1219). Qui si deve trattare di un ufficiale locale, poichè un podestà di Como sembra escluso secondo la lista completa di Campiche per quegli anni. Escluso è pure un podestà di Mendrisio per tutta la pieve v. § 15. — Sorenco (CT pag. 149) consegna dei beni al Capitolo del Duomo fatta da Paxium de Iohanne de Ferrario, missum Baldini Mangiacaballi de Lugano, potestatis comunis et hominum de Sourenco e da 3 massari. Ma forse qui si tratta già di un vicariato di valle, come nel 1280 a Arosio e a Cademario v. § 16 n. 41.

¹⁵⁵) Responsabilità del console per danni derivati da una amministrazione trascurata v. stat. Carona 66, Ponte 39.

¹⁵⁶) V. specialmente n. 146, 147. — Statuti di protezione Sonvico 1, Carona 82.

¹⁵⁷) Stat. Sonvico 53, 154, Ponte 38, Campione 6 (in rappresentanza).

¹⁵⁸) Stat. Carona 25: un console in seguito per 10 anni non più obbligato, cfr. anche doc. 51 per il caneparo. — Stat. Sonvico 8: i consoli non possono essere rieletti per due anni, stat. 145 prolunga il periodo a tre anni e mezzo. — Stat. Ponte 38: i consoli del comune loci non possono essere eletti in seguito per 6 anni, quelli del comune plebis per 3 anni. Stat. Capriasca 5: 3 anni. — Nel sec. XVI a Coldrerio un console in carica per 9 anni (Boll. stor. XXVI 194 No. 23). — Stat. gen. 99: I potestas burgi per 11 mesi non rieleggibile.

¹⁵⁹) Stat. Sonvico 147, Cademario 26, Campione 1.

¹⁶⁰) Stat. Carona 2, Capriasca 5, Cademario 25. A Sonvico prima del 1473 e più tardi di nuovo v. n. 89.

¹⁶¹) Stat. Carona 2, Capriasca 5, Cademario 25, Sonvico 4, 158 sg.

¹⁶²) Stat. Carona 63: consules et caneparii presentano il rendiconto ai successori.

Oltre a quelli già citati esistono nel comune ancora particolari ufficiali¹⁶³), addetti segnatamente alla vigilanza sulla chiesa e all'amministrazione dei beni ecclesiastici; queste cure originariamente, e in organismi meno complessi, venivano esercitate dai consoli. Ad Arosio, Mugena e Carona questi ufficiali vengono chiamati *canevarii ecclesiae*, a Sonvico *decani*; in altre località sono in funzione ma non hanno un titolo speciale¹⁶⁴). Per la tenuta dei protocolli e per la redazione degli atti ufficiali, i comuni più importanti come Lugano e la pieve di Capriasca avevano notai comunali¹⁶⁵). Per le convocazioni delle assemblee e per altri piccoli servizi di messaggeria i comuni minori ricorrevano per lo più al *camparius*, mentre i grandi avevano istituito per questo un messo: a Carona è un *decanus* e a Lugano un *servitor*¹⁶⁶). Quasi tutti i funzio-

in pubblica vicinancia. Stat. Carona 68: nomina di 3 sindici che ad *sindicatum* ponunt tutti gli *offitiales* dell'anno trascorso e decidono ogni ricorso con lo *ius summarium*. Stat. Capriasca 17, 70: rendiconto ai successori e ai *decani locorum*. — Stat. Sonvico 3: « all'i consiglieri ». — Stat. Ponte 64: ai nuovi consoli.

¹⁶³) Stat. Carona 5, 35: 3 *credenziari* per le strade. — Stat. Capriasca 95: 5 *ministrarii alpium*.

¹⁶⁴) Arosio: 1217 comprano 1 *monicus*, 1 *castaldus*, 1 *de loco Arosio*, v. § 6 n. 129. — 1257 aprile 14 (Arosio parr. 5) un *console comunis de Aruxio et ecclesie sancti Michaelis ad partem comunis et ecclesie compra e investe parabolla et voluntate 22 omnium vicinorum loci de Aruxio*. — 1264/96 v. n. 116. — 1303 (CT 53) *Missus et procurator compra e investe*. — 1344, 1346, 1405 (CT 65, 66, CTR 2), 1342 sett. 21, 1344 gennaio 6 (Arosio parr.) sempre 1 *canevarius ecclesie sancti Michellis compra e investe*. — Mugena: 1214 2 consoli comprano v. § 6 n. 129, 1313, 1331, 1387 ecc. (Mon. 1923, 117 sg.) 2 *caneparii* comprano e investono sempre. — Carona: Stat. 3: 4 *canevarii ecclesiae*, in carica per 2 anni; due per volta eleggono annualmente i successori; v. anche Boll. stor. XXX 58: 1473 3 *caneparii et massarii*. — 1 *decanus* funziona da *sagrestano* e riscuote i tributi (stat. 26, 65). — 1507 gennaio 4 (Carona) la vicinancia elegge nomine ecclesie 2 sindici per l'amministrazione dei beni ecclesiastici. — Sonvico: stat. 29: 2 *decani*, *autocompletazione annuale*. Sorveglianza sugli obblighi religiosi dei vicini; anche sorveglianza sui campi; il ricavo delle multe passa alla chiesa di S. Giovanni. Stat. 70, 71 amministrazione dei beni ecclesiastici; stat. 118 spartizione di elemosine. Stat. 158 manutenzione della chiesa, stat. 70/71 rendiconto ai consoli. — Curio: 1422 (Mon. 1921, 63) la vicinancia nomina *amministratori* per S. Pietro, per 3 anni. — Medeglia: 1456 luglio 7 (Medeglia) vicinancia... et nomine ecclesie sancti Bartolomei nomina *amministratori* e *rappresentanti* per 3 anni. — Mendrisio: 1436, 5 « *ellecti patroni* » di S. Sisinio v. n. 79. — Lugano: 1469 (atti) contemporaneamente con le altre nomine anche 4 *ad regimen et curam domus et hospitalis sancte Marie sine salario*.

¹⁶⁵) Lugano: 9 febbraio 1290 (Motta) *scriba comunis Lugani Nicolla de Luvino notarius*. Il verbale di Lugano inizia: *in nomine domini amen; ecce liber consiliorum provisionum et ordinamentorum comunis et hominum burgi de Lugano scriptum et imbreuiatum per me Iohannem Martinum de Nuyronibus de Lugano notarium publicum dicti comunis Lugani anno presente currente 1440*. — *Notarius et scriba comunis burgi Lugani v. a. Brentani Misc. passim*. Nomina v. doc. 56. — Capriasca 1289 v. doc. 31, *scriba plebis Criviaschae*. — Stat. 94 *notarii plebis con salario*, stat. 97 un *notarius ad scribendum condemnationes dei camparii super fabula*. I notarii sembrano qui contabili dei diversi ufficiali.

¹⁶⁶) Campione stat. 1: il *camparo* convoca la vicinancia. — Sonvico stat. 2, 9, *servitore o camparo*, come *usciere* e per convocare l'assemblea; stat. 143, il *camparo* porta messaggi. — Cademario, convocazione stat. 3. — Carona: il *decano* (v. n. 164)

nari e anche i delegati speciali erano stipendiati, ma per lo più molto poveramente¹⁶⁷). Si evitava al massimo l'apparato burocratico, riducendo a forme private anche la vita pubblica. Tutti i rami della pubblica attività connessi con introiti, come, per esempio, a Lugano, dazi, imposte e forse talora anche il notariato comunale, venivano appaltati¹⁶⁸). Il sistema di riscossione dipendeva poi dagli appaltatori stessi. In caso di necessità essi potevano naturalmente richiedere l'appoggio delle autorità; ma la normale gestione di questi compiti veniva di pre-

anche banditore, v. stat. 21, 22, 24. Ambedue gli stimatori (v. n. 142) sono contemporaneamente servitores; la carica va per rotazione v. stat. 4, 60, 71, 72, 73. — Ponte: stat. 40 i consoli possono designare un vicino per andare a Lugano. — Lugano 1266 febbraio 9 (Motta) Allamanus servitor comunis Lugani f. q. Alberti de Bona de Lugano. — 1488 (Brentani Misc. 29 n. 6) servitore del comune, probabilmente però servitore della comunità di valle, poichè il comune locale si serviva per lo più di quello per proclamare le sue decisioni, così per es. nel 1440 marzo 16 avvenne per mezzo di Bertramus Tubeta publicus servitor Lugani et valis. 1440 marzo 22 retulit Bertramus... davanti al notarius publicus comunis Lugani, se hodie proclamasse et proclamentum fecisse in burgo Lugano... ecc. Convocazione del consiglio v. n. 91.

¹⁶⁷) Lugano: 1478 (caneparia) caneparius intratarum... procuratoribus dicti comunis pro eorum salario procurarie suprascripti anni ad computum librarum 4 sol. 10 = Libr. 36. Altrettanto 1463, 1466, 1467. — Notarius v. doc. 56, e caneparia fol. 14: pro mercede notarie dicti comunis anno 1458 libr. 7, 1440: dicembre 28: libr. 8. — Canevarius 1444 (doc. 56): libr. 29; 1440 dicembre 28: libr. 30. — 1466 Blaxio Grodario pro eius salario caneparie talearum libr. 17, così pure nel 1471 libr. 18. — Senza salario i consiglieri parrocchiali e i rationatores. — Capriasca: consules sol. 45 nostrorum (stat. 5) canevarius sol. 45 (stat. 6), camparii dalle multe de soldo denarios 2, de pignoribus forensibus denarios 4 (stat. 7). — Ponte: consules sol. 3 (per quanto tempo?, stat. 38), campari da ciascun fuoco: 1 mina di segla et miglio all'anno (stat. 21). — Sonvico: consules libr. 3 sol. 4 per il semestre, consiglieri sol. 10 (stat. 4), camparo da ciascun fuoco: 1 mina di miglio (stat. 9). — Carona: stat. 52 camparitia. — Campione: consul sol. 10 (stat. 7), caneparius sol. 2 (stat. 12), camparius a quolibet vicino starios 2 musti sive den. 10 pro mercede camparicie. — Cademario: consul libr. 3 sol. 4 all'anno e sol. 10 per ogni andata a Lugano (stat. 27). — Salari per i messi: Carona 1427-28 (Carona parr.). Lista per qualsiasi prestazione di singoli cittadini... item magister Baldesar de Solario fuit ad Castilionum jornadas 2 et suprascriptus fuit ad sanctum Martinum ripe, recepit libram 1, giornata 1... Item Iacobus spendedit ad Luganum in cazeo libr. 3 sol. 6. Item Antonius de Aprille fuit ad Mediolanum dies 6, pro sua mercede libr. 2 sol. 25 den. 8. — Sonvico stat. 72: inviati a Lugano ricevono 7 sol. al giorno, a Mendrisio e Como 16 sol., a Milano 20 sol. — Stat. 143: ispezioni del camparo nella castellanza den. 2, fino a Davesco sol. 1, più oltre sol. den. 3.

¹⁶⁸) 1440 dicembre 28 (Lugano atti): oltre agli ufficiali l'assemblea nomina ancora personas que fatiant incantum datiorum et intratarum dicti comunis. Nel 1469 i procuratores vengono deputati ad incantandum datia e ad affictandum banca et loca. — V. per es. 1440 incantator et cui deliberatum fuit dazium tolomei comunis Lugani (Brentani Misc. 10 n. 4). — 1466 dicembre 29 datium novarii dicti comunis Lugani abbochatum per X (l.c. 92 n. 4). — 1444 datium soste comunis et hominum burgi Lugani abbocatum fuit per Symonem de Quadrio de Canobio habitatorem Lugani (l.c. 263 n. 18) ecc. — Naturalmente in questo modo le entrate del comune non erano sempre sicure: 1500 novembre 21 (Lugano patr. E 9): processo del caneparius intratarum comunis burgi Lugani contro Jo. Petrus de Vellate, occasione incantus colectarum banchorum et offitii victualium dicti comunis deliberati dicto Jo. Petro ad publicum incantum davanti al capitaneus e vicarius. — Notariato per es. 1440 dicembre 28... de incantando notariam dicti comunis pro dicto anno, v. anche doc. 56; ma salario v. n. 167.

ferenza abbandonata ai privati¹⁶⁹). Gli ufficiali avevano il compito esclusivo di proteggere i diritti degli associati e di mantenere la necessaria organizzazione e amministrazione. Pertanto questa organizzazione differisce da comune a comune, adeguandosi alle speciali esigenze locali e sviluppandosi organicamente dalla convivenza del *comune et homines*.

§ 14. Compiti del Comune.

1. Abbiamo già visto che la comunità di compascuo era una delle basi fondamentali nella formazione del comune. Per studiare la vita economica del comune, occorre partire da questa base. Dove prevale l'economia alpestre e anche nelle regioni più alte del Sottoceneri, le *comunantiae* sono una formazione ovvia. Il *comune plebis Criviaschae* esisteva essenzialmente nell'intento della utilizzazione in comune degli alpi e i suoi statuti regolavano minutamente la scelta degli alpatori e dei casari, la loro responsabilità e il modo di rendere i conti, la divisione degli alpi tra i soci, l'accesso del bestiame ai pascoli e altri problemi analoghi¹).

Anche gli statuti di Sonvico e Carona contengono particolareggiate norme circa il carico degli alpi e il bestiame minuto²). Tuttavia la maggior parte delle disposizioni derivano da una *consuetudo* non scritta. Nello statuto si fissava soltanto ciò che poteva essere contestato o che implicava obblighi particolari. Così, per esempio, gli statuti di Campione e di Ponte disponevano chi dovesse tenere il toro da razza del comune³).

Numerosi erano i pascoli comunali, che riscontriamo dappertutto designati come *pasculum* o *pastura comunis*. Spesso sono beni comuni anche selve e boschi⁴). Originariamente i soci potevano disporne secondo i loro bisogni, poichè le *comunantiae* erano un annesso al possesso pri-

¹⁶⁹) Per V. 238 ecc.

¹) V. § 10 n. 35 sgg. — Nomina di casari, loro compiti: stat. Capriasca 21, 24, 28, 53, 55, 81, 82, ecc.; ripartizione di alpi stat. 22; ammissione ed esclusione di bestiame stat. 19, 20, 40, 49, 56, 83; carico degli alpi sta. 18, 73, 77, 80, 93 ecc.

²) Carona stat. 47, 48 pastori del comune. — Sonvico stat. 117 carico degli alpi, stat. 73, pecorai.

³) Campione Stat. 30; Ponte stat. 45: il camparo deve tenere il toro.

⁴) vicanalia, conciliva, comunantiae v. § 10 n. 30 sgg. — *Pasculum comunis* de Coldrerio 1274, de Stabio 1275 (lib. terr.), de Conago et de Trevano 1241 (doc. 23), de Lugano 1382 (§ 8 n. 60). — *Pastura comunis* de Lugano 1335 (Fib.), de castro sancti Petri 1426 marzo 2 (Lugano bibl.), de Cassarago 1437 (lib. feud. VI 120). — *pratun comunis* de Vacallo 1381 (Fib.). — *buschum comunis* de Gandrio 1353, de Cuyro 1372 (Fib.) — *guidenda comunis* de Comano 1391. — *vedegium comunis* de Lugano 1353 (Fib.) — V. inoltre n. 7.

vato nel territorio del comune⁵⁾. Si badava rigorosamente affinché la legna non fosse venduta fuori del comune o bestiame d'altri comuni pascolasse sul territorio comunale; anzi, per evitare uno sfruttamento eccessivo dei pascoli, e forse anche per prevenire le epizootie, nessuna bestia poteva essere introdotta nel comune senza il permesso dell'intera comunità o dei consoli⁶⁾. Col tempo il carattere dei beni prediali si trasformò. La *terra comunis* cioè il terreno che era a disposizione di ciascuno, si trasformò in terra del comune, vale a dire in possesso della comunità dei vicini che cercava di delimitarsi sempre più⁷⁾. Con questa nuova concezione cominciò anche la possibilità di modi di usufrutto diversi della libera utilizzazione da parte degli associati.

In certi casi, questa utilizzazione venne limitata⁸⁾ e il rimanente veniva dato in affitto⁹⁾. Da questo punto non c'era che un passo per arrivare alla vendita, cosicché quando non possono più fronteggiare in altro modo i loro debiti, vediamo qua e là, comuni vendere alpi e altri *comunantiae*¹⁰⁾. La città dominante, quale custode dei pubblici interessi, vietava bensì ogni alienazione di poderi comuni e tentava perfino di annullare queste alienazioni quando già erano state concluse¹¹⁾, ma questa azione non aveva che mediocre successo. Anzi, nonostante questo divieto

⁵⁾ Bognetti 109, 147. — V. Balerna 1196... cum ascuis pascuis viganalibus ad ipsas terras pertinentibus (lib. feud. VI 142). — 1277 luglio 11 (Medeglia) Camignolo. terrae... cum ascuis pascuis vicanalibus et comunantiis pertinentibus suprascriptis peciis duis terrae. — 1309 gennaio 26 (Arosio parr. 8) vendita di una pecia campiva in Arosio cum omnibus ascuis... et accessiis et aliis iuribus universis. — 1322 ottobre 16 (Milano varia 720) vendita pecia silve in Rancate cum omnibu iuribus... servitutibus ascuis pascuis comunantiis et viganalibus et aliis universis iuribus tam venditeri quam pecie silve vendite in integrum spectantibus.

⁶⁾ Bestiame di forestieri: stat. Capriasca 20, 83, Cademario 18, Sonvico 52. — Importazione di bestiame: stat. Ponte 22, Cademario 18, Capriasca 51. — Vendita di bestiame: stat. Campione 22. — In generale Bognetti 149.

⁷⁾ Aggettivamente: 1190 marzo 18 (S. Abb. 104) a Novazzano: coh. terra comunna. Così a Chiasso verso il 1200 (senza data S. Abb. 111). 1298 Novaggio (cap. del duomo, inv.) ad pratum comunem. — Come sostantivo: v. già n. 4. Ancora più chiaramente: coh. comunis de X. Così p. es. 1263 de Albigorio (lib. feud. III 25). 1276 de Stabio, de Ligorretto (S. Abb. 109), 1335 de Bre, de Criviasca, 1353 de Calprino et de Agra, 1356 de Porza, de Savosa, 1381 de Morbio (tutte fib.). Accanto però anche il significato plurale coh. illorum de X, p. es. 1335 illorum de Vacallo, de Morbio inferiore, de Calprino, de Murchote, 1353 de Pazallo, de Grumo, de Mano, de Montagnola, de Carabio, de Stabio (Fib.), alpis illorum de Breno (§ 8 n. 43) ecc. Chiusura delle vicinie v. § 13 n. 45 sgg.

⁸⁾ Divieto di tagliare gli alberi in determinati luoghi p. es. stat. Sonvico 43, Ponte 4, Cademario 4 e 10.

⁹⁾ V. doc. 37. — 1607 Muggio affitta boschi a carbonai (Boll. stor. XXVII n. 97). — Stat. Capriasca 86 prevede affitto di alpi.

¹⁰⁾ V. doc. 40, 68. — Permute v. doc. 38.

¹¹⁾ Stat. Cons. 172 (1216): ut comunia locorum non habeant virtutem alienandi comunancias scilicet terras et res territorias, et comunantie nec possessio earum alieni detur... pro debitis universitatis locorum, vel pro debitis singulorum. Additum 1278:

avveniva anche una seconda specie di alienazione: la divisione tra i vicini, sia in semplice usufrutto, sia in stabile proprietà¹²⁾.

Queste divisioni suscitano il vecchio e assai discusso problema se cioè esistesse, originariamente, una generale comunità di beni¹³⁾. In base alle sole fonti del Sottoceneri di cui disponiamo, un tal problema non può naturalmente essere risolto. In realtà i fondi privati si chiamavano *terrae divisae* in opposizione alle *comunantiae*¹⁴⁾; e anche sopra le terre private non si esercitava una illimitata proprietà, poichè tutti gli statuti comprovano forti limitazioni al diritto di proprietà in dipendenza del pubblico interesse. Sussisteva tra altro un diritto di prelazione in favore dei vicini talvolta addirittura un divieto — o, per lo meno, un sistema di misure impeditive — per l'alienazione a forestieri¹⁵⁾. Anche l'amministrazione è soggetta a certi vincoli: se non tutte, almeno certe parti delle *terrae divisae* devono consentire, in primavera e in autunno, il pascolo del bestiame¹⁶⁾. I poderi esenti da una tale servitù erano delimitati

quod appellatione alienationis contineantur et pignoriatio et divixio et alii modi...
Additum 1292: precedenti alienazioni non sono vevoli. Tutto anche stat. 1335 III 45, stat. Lug. civ. 141.

¹²⁾ Dove gli statuti parlano di « sors », è inteso certamente la parte di beni comunali, così stat. Carona 51: quod quelibet persona habens sortem suam de bonis dicti comunis teneatur... solvere vota ipsius comunis ad ratam. — Stat. Capriasca 30: quod si aliquis accipit sortem alpium et non possit sustinere per se nec per sua familiam, non possit vendere nec alienare, sed permaneat in manibus dicti comunis. — Lo stat. Ponte 27 è contro l'uso particolare: che niuno possi godere i beni del comune, niuno debbi usufruttuare ne terra ne arbori. — Verso la fine del sec. XII sembra che a Cademario sia subentrata una divisione, v. § 10 n. 78; ai testimoni si chiede ancora: si eas (comunantias) diviserunt et determinaverunt, v. per questo § 8 n. 222; vi viene contestata una spartizione; ma la forma della questione dimostra: primo che era sostenuta da una delle parti, secondo che simili spartizioni avvenivano veramente. Sembra inoltre essere davvero avvenuta a Cademario, perciò 1194 (CT 14 e MHP XVI 307) vendita tra 2 privati di comunanciis nomine, loci Cademarii, scilicet de territoriis laboratis et condom laboratis et casis nomine, cioè anche certamente di antiche terre comuni. — V. anche doc. 23 Conago 1241: erat pro pasculo comunis. — Divisioni a Balerna 1573 e 1585 (Balerna municipio, verbali).

¹³⁾ P. es. respinto assolutamente da Caggese I 59 sgg.

¹⁴⁾ Nei formulari può « divisis et indivisis » (p. es. doc. 2, 4; 1190 CT 10, ecc.) riferirsi anche a beni privati, proprietà comune di parenti o consortes. Tuttavia in parecchie fonti si contrappongono manifestamente *comunantiae* e *terrae divisae*. Così Capriasca doc. 5 e stat. 25: quod camparii consulum qui accusant aliquam bogiam bestiarum in diviso debeant accusare ante Kalendas Septembris, cioè ancora quando le greggia devono ancora essere sugli alpi, al di sopra delle *terrae divisae*. — Gandria 1454 (Lugano caneparia pag. 1): il comune affitta terreno dal comune di Lugano, coh. a sera terre divixe hominum de Gandrio.

¹⁵⁾ Diritto di prelazione stat. Ponte 60. — Stat. Ponte 37, 92: chi vende tutti i suoi beni paga 50 libbre al comune. — Stat. Ponte 36: un erede forestiero deve pagar da bere e da mangiare alla vicinanza. — Stat. Capriasca 37: divieto di vender o affittare castagni a forestieri.

¹⁶⁾ I comuni possedevano anche propri pascoli primaverili e autunnali. Così a Sonvico 1206 (CT 23) è vietato far fieno e pascolo sul pasculum Cadrigna dalla metà

con siepi e recinti (*cesae, clausurae*)¹⁷⁾ e protetti con *fabula* o *convenientia, tensatum* o *salvatum*¹⁸⁾.

Generale è l'obbligo di sottostare alla mèta della vendemmia¹⁹⁾, ma prescritti sono, talvolta, anche i termini per la raccolta delle castagne o delle ghiande, per il taglio dei prati e per l'aratura in autunno. A Carona perfino la scelta del frumento da semina non era lasciata all'arbitrio dei

di giugno fino a S. Amadum, nella Capriasca (stat. 10) nel prato Lozzo dal 1 aprile fino al 1 settembre. Proprio qui però anche andata al pascolo sul divisum a partire dal 1 settembre v. n. 14. Inoltre stat. Ponte 41: « di non ruspate sotto gli alberi altrui fin alla festa di S. Martino salvo in quelle parti dove vanno le bestie a pascolare ». Stat. Ponte 49: che li vicini debbino acconciare le cese in un determinato terreno da mezzo il mese di Marzo sin alla festa d'ogni santi.

¹⁷⁾ Stat. Ponte 24: che le bestie non debbino pascerne nella campagna di Ponte, neanche su terreno proprio! — Stat. Ponte 7: li vicini debbano allevare tutte le siepi o cese della campagna di Ponte su comando del comune; così stat. 55, 75. — Stat. Ponte 50: che ogniuno sia tenuto far le cese dove vogliono che le bestie mendino. — Stat. Ponte 46: che ognuno debbi fare le siepi sopra il suo entro un det. territorio. — Stat. Ponte 51-53: cese su territori determinati. Ogni due anni i consoli chiedono al comune se le cese debbano essere fatte oppure no. — Stat. Carona 16: divieto di raccogliere huina a cexis campanee dicti territorii foris et extra videlicet super pastura. — Stat. Carona 19: divieto di *cesae ubi dicitur ad Noxedum* e ordine di strappare le già esistenti. — V. anche stat. Cademario 17; inoltre 1335 (CT pag. 209): strada . . . usque ad murum campanee de Mellano. — Perciò spesso l'indicazione di luogo in *clausis* o *clausuris*, p. es. doc. 4; Ligornetto (senza data XII sec. S. Abb. 104) in *clausura*; Tognano 1205 v. § 8 n. 206; Lugano 1268 v. § 8 n. 168; Morbio 1299 (Cap. del duomo inv.) item *clausum tenente simul cum dicto sedimine*; Balerna 1335 v. § 10 n. 113; Mendrisio 1436 (Mendrisio S. Sisinio) *petia clausi cum pluribus plantis vitarum et nuchum*; Bedano doc. 55 ecc. — Chioso: nome di località a est e a ovest di Sessa, a ovest di Castagnola, a sud di Cademario ecc.

¹⁸⁾ Stat. Ponte 67: nessuno possi dar traso per le bestie sopra le convenientie della campania senza licenza del console prima che sia la festa di S. Martino. — Stat. Capriasca 34: i comunia (*locorum*) non possono spignorare tra loro salvo in *gadiis factis et in campaneis tensatis*. — Stat. Capriasca 52: nessuno possit rostare aliquam bestiam extra buschos si non sunt in *fabula* comuni. Stat. Carona 18: divieto di danneggiare una cesa facta ad *tensandum*, salvo dove *tensaret suam propriam tantum*. — Stat. Sonvico 11: è punibile colui o la cui bestia fa danno e traso sopra fondi chiusi, e similmente in quelle che si chiamano le guaide del comune, tranne 3 giorni prima e 3 dopo S. Martino si dia il traso tanto nelle guaide che altrove senza punizione, e negli altri fondi fuori delle guaide, dal 15 aprile fino al 15 agosto (?). — Stat. Sonvico 35: ognuno che avesse fondi nelle guaide deve farvi attorno delle siepi, sotto pena di multa. Stat. Sonvico 121 e 123: definizione dei territori che sono guaide. Item che le guaide della Villa siano tutti li prati, ronchi che sono sopra le case, e tutta la campagna siano *tensate*. — Già nel 1326 (CT pag. 182) i territori che non erano *comunanciae* della castellanza sono detti *tensa et guadia et terretorium comunis de Sonvico*, risp. de la Villa. Nel 1206 (CT pag. 53) i campari dei luoghi dovevano *insimul guadiare*. — Quindi tanto *tensare* che *guadiare* significa generalmente: custodire, proteggere. Cfr. Du Cange: *tensatio* = *iurisdiction*, *dominium*; *tensamentum* anche = *salvamentum*; *tensare terram* = *in pratum defensum redigere*.

¹⁹⁾ Stat. Sonvico 61: divieto di vendemmiare le uve . . . senza licenza dei consoli. — Stat. Carona 38 *parimenti in et super terris suis non clusis cexa vel muro*. — Stat. Capriasca 4: *de ordine vendemiarum* (nel testo: *vacat*). — Stat. Ponte 29: che niuno possi vendemmiare prima del termine ordinato per i consoli. — V. stat. Cademario 5. — Cfr. § 11 n. 28.

singoli²⁰⁾. Veran anche limitazioni o proibizioni circa il tenere animali che potevano arrecare danni, come colombi, oche, capre e pecore²¹⁾. Questa legislazione agraria degli statuti locali era completata con disposizioni riguardanti l'abbattimento di alberi che danneggiavano, con la loro ombra, il vicino e con altre che miravano alla protezione degli alberi utili²²⁾.

Non si può tuttavia pensare a una economia comunitativa dei campi, anche i poderi che i comuni prendevano spesso in affitto dai proprietari terreni non venivano sfruttati in comune ma dati a singoli contadini che ne pagavano il censo²³⁾ al comune che resta, per così dire, l'imprenditore e compare generalmente di fronte a terzi come un ente economico unitario. Quando non si trovava nessun affittuario per qualche fondo, il comune era perfino obbligato a coltivarlo alle condizioni usuali²⁴⁾. Comuni in buona situazione finanziaria compravano beni signorili per poi darli in affitto; analogamente acquistavano anche diritti di decime dentro e fuori del comune, che però non riscattavano, ma continuavano a riscuotere come i precedenti possessori²⁵⁾. Qualche comune

²⁰⁾ Stat. Carona 39: divieto colligere... castaneas in illis duobus diebus quibus fient vendemie. — Stat. Ponte 4: divieto di cogliere le giande se non in comune — Stat. Carona 32: divieto di segare aliquod pratum suum nec alienum... donec fuerit data meta per consules et vicinos. — Stat. Ponte 5: divieto... segasse qualche pezza di terra della palude, senza licenza delli consoli. Permesso per giusta causa... inanzi al mese di giugno. — V. stat. Cademario 4. — Stat. Carona 82: divieto di arare aliquam petiam terre... tempore messium bladorum grossorum sine licentia et usque non sit datus ordo vel licentia per consules et vicinos. — Stat. Carona 33: divieto di seminare... in eius terris aliquod semen nisi de illo semine de quo seminatum fuerit per alios vicinos in dicta contrata comuniter.

²¹⁾ Stat. Carona 34: divieto di tenere columbos seu pipiones alicuius generis et maneriei salvo de pisanis. — Stat. Ponte 56: delle mendanze delle oche... in campagna. — Così stat. Sonvico 69. — Stat. Ponte 14: di non tener capre nel loco di Ponte. — Così pure stat. Capriasca 67. — Stat. Capriasca 75: le pecore possono essere tenute solo in un det. pascolo. — Secondo Cons. Med. (MHP XVI 924) il dominus aveva il diritto di proibire nel luogo pecore e altre bestie.

²²⁾ Plantae damnosae: Stat. Campione 20, Carona 56, 57, Sonvico 40, 41, 42, 81, Ponte 68, Cademario 13. — Stat. Carona 69: divieto di incidere aliqua manegia nec aliquos pallos castanei in silvis nec super terris comunis nec vicinorum. — Stat. Capriasca 20: divieto di tagliare felices, da aprile fino ad agosto.

²³⁾ Affitto v. § 10 n. 23, 24; § 13 n. 48. — La riscossione dei censi dai singoli è palese nella Capriasca v. § 13 n. 51, a Sonvico v. § 8 n. 263. Inoltre 1487 febr. 1 (Motta) Georgius Petrus Caimi, erede del magnificus miles Franchinus... nomina un procurator habitans Certara, per riscassare dal consul et homines de Certara l'affitto annuo di libr. 90 tert. — I comuni riscuotevano anche, a favore dello stato, i censi appartenenti a proscritti v. stat. Cons. 166 (1205), stat. Lug. civ. 118. — Riscossione di decime da parte del comune e pagamento di una somma fissa al proprietario, p. es. Isonne 1377 v. doc. 38; Muggio, Cabbio, Bruzella 1487 v. § 8 n. 199. Invece riscossione diretta p. es. Arosio 1261 v. § 8 n. 35. — Cfr. anche § 10 n. 24.

²⁴⁾ Stat. Cons. 166.

²⁵⁾ (Qui naturalmente non sono citati i numerosi beni delle chiese locali, v. per questi n. 32 sgg.). Lugano possedeva e affittava parecchie case, giardini e fondi den-

geriva anche mulini, forni e osterie, come successore dell'antico signore (*dominus*), sia concedendo in affitto impianti e diritti, sia conducendo, in proprio, l'esercizio²⁶). Un bell'esempio di sensibilità alla vita sociale ci è dato da quella disposizione statutaria di Carona, secondo la quale chiunque intenda edificare può esigere da ogni vicino che gli porti 10 tegole da Melide²⁷).

2. L'antica parrocchia, la *plebs*, non ebbe, come s'è visto, una grande influenza sopra la formazione e la vita del comune; è vero però che i comuni furono chiamati dalla chiesa plebana a prestare le primizie e a contribuire al mantenimento²⁸). Nei grandi distretti parrocchiali le chiese plebane divennero presto insufficienti ai bisogni religiosi, e perciò sorsero dappertutto piccole chiese e cappelle di devozione, dove i membri del Capitolo plebano celebravano occasionalmente la messa²⁹). Queste chiese locali dovettero in parte sorgere da iniziativa privata³⁰). Ma accanto ad esse c'erano dappertutto pubblici edifici di culto che venivano mantenuti dalla comunità. Gli statuti di Como parlano in maniera affatto generale di chiese locali alle quali tutti gli abitanti dei rispettivi comuni contribuivano³¹). La comunità degli *habitatores* coi suoi funzionari era la

tro e fuori Lugano; inoltre una possessio de Belarno in territorio de Gandrio, questa per 24 libr. all'anno al comune di Gandria. Questi possedimenti non sono di certo vecchie *communiarum* (Lugano *caneparia* pag. 1). — Vendita di decime: Isona 1377 v. doc. 38. — Nel 1454 *comune et homines de Sonvico* comperano dai Rusconi un *feudum legale*, a Pregassona e dintorni per 253 ducati (v. § 6 n. 185), ad *pariem et utilitatem omnium vicinerum et hominum ac totius communis de Sonvico* (lib. feud. VII 115).

²⁶) Lugano: *molaudium communis* v. doc. 20 e § 12 n. 43. — Affitto di mulini vescovili v. § 8 n. 59. — 1454 (*caneparia*) il *molaudium* prope *sanctum Blaxium* Lugani viene annualmente affittato. — Sonvico: v. § 8 n. 257. — Stat. 64 parla dei mulini, stat. 36-39, 77, 135 de il molino del comune. Il mulino vien affittato (stat. 37, 64, 77, 135 e Rovelli Sonvico N. 166, 167). Il comune ha il monopolio per privati e fornai nella castellanza (stat. 36 e 37). Sonvico affitta anche una osteria e un prestino (stat. 133 e 140). — Ponte mantiene un forno. I fornari lo devono accendere su ordine dei consoli (stat. 11); questi stabiliscono le disposizioni (stat. 73); negli stat. 10 e 33 è pure determinata la pulizia e l'ordine nel forno.

²⁷) Stat. Carona 53.

²⁸) v. § 10 n. 88 sgg.

²⁹) Prima dell'anno 1000 mi sono note nel Sottoceneri 10 chiese, 20 fino al 1200, 62 fino al 1300, 87 fino al 1400, 108 fino al 1500.

³⁰) S. Sisinio a Mendrisio e Doragno: Torriani v. § 6 n. 55 sg. — S. Maria Bedano: Fontanella/Rusca v. CT 71. — S. Pietro Casserate: Trevano v. § 6 n. 140. — Forse S. Andrea di Aguzzo: monastero di S. Abbondio, v. § 8 n. 202. — Le chiese di Campione, Bissone, Canobbio: S. Ambrogio, v. § 7 n. 29 e seg., forse però solo giuspatronato ecclesiastico. S. Pietro di Campione sembra essere (1266) possesso del comune, poichè questo emana uno statuto sull'ordinamento nella chiesa (stat. Campione 261).

³¹) v. § 13 n. 18. — Esempi: Croglione 1411 v. iscrizione Maspoli 64. — Nella pieve di Capriasca le chiese di S. Stefano e S. Giovanni sono mantenute con multe e altri redditi del comune plebis, v. stat. Capriasca 9, 86, 89, 94. — A Sonvico mantenimento con censi di campagne da parte di ufficiali della castellanza, v. stat. Sonvico

patrona della chiesa e amministrava i suoi beni³²⁾. Questi erano di varia natura e servivano a vari scopi. Per l'illuminazione dell'altare sussisteva un fondo per il lume. Nei testamenti veniva spesso stabilito che su certi fondi gravassero tributi in olio a favore della chiesa; ma anche il comune stesso stabiliva tali censi, acquistando poderi e dandoli in affitto contro una fornitura d'olio³³⁾. Censi di fondi e affitti da riscuotere in denaro e cereali potevano servire per la manutenzione della chiesa³⁴⁾. Quando questi fondi si erano sufficientemente arricchiti attraverso legati, donazioni e la capitalizzazione dei censi³⁵⁾, allora diveniva anche possibile la nomina di un ecclesiastico. Questi cappellani tuttavia, spesso non avevano residenza stabile nel luogo, ma vi celebravano la Messa soltanto in determinati giorni festivi³⁶⁾. La fondazione di parrocchie vere e proprie si

70. — Morbio Inf.: crocifisso d'oro proveniente dalla vecchia chiesa di S. Giorgio. con la scritta: MCCCLXI AUGUST; COMUN; DE MORBIO DE SUBTU — AUXILIU FRATRI ALBERTI DE MORBIO QUI STAT BROI — RO.

³²⁾ v. § 13 n. 164. — A Cademario mediante i consoli, v. stat. 28.

³³⁾ Mugena: 1214 (Mon. 1923, 117) acquisto e investitura del venditore da parte dei consoli, 9 pecie; censo 1 sextarium olei olive. — 1347 maggio 11 (l. c. pag. 118) inventario di beni a Manno, sui quali Martinus Rusca de Cumis aveva disposto un censo di olio. — Arosio 1257 (v. § 13 n. 164) comperate 2 petiae per 5 1/2 libr., affittate il venditore nomine hereditatis per quartariolum unum olei boni et puri ad luminandum dictam ecclesiam. — 1264 (v. § 13 n. 116) Censo di olio ricavato da 2 peciae. — 1399 (Mon. 1923, 119) vendita e investitura contro censo di olio. — 1405 (CTR 2, 3) acquisto e investitura nomine locationes, pecia. prezzo libr. 8, censo quartine 2 oley. — V. anche n. 34. — Salorino: 1330 febbraio 14 (Salorino parr.) legato di quartinas 2 olivarum vel nuchium su una pecia silve alla chiesa di S. Zeno. — Cademario v. n. 44.

³⁴⁾ Arosio: compera di terreni 1217, 1264, v. § 13 n. 116, 164. — 1296 (CT 47) investiture a Manno e Arosio, una nomine hereditatis, 3 nomine massaricii, di campi e prati contro censi di den. 6; sol. 3; sol. 2; sol. 6. — 1303 (CT 53) acquisto e investitura del venditore et heredes. Prezzo libr. 5, censo sol. 4. — 1344/46 (CT 65, 66) 2 acquisti ad Arosio per libr. 22. — 1405/12 (CTR 4, 12) investiture nomine locationes per sol. 1; risp. star. 10 sicalis, libr. 3 sol. 10. — 1411 compera (v. § 6 n. 170) animo et intentione quod fructus et ficta qui et que colligentur et percipientur a modo in antea ex ipsis terris... sint et esse debeant et perveniant in utilitatem dicte ecclesie. V. anche doc. 55 donazione a un'altra persona come pubblico ricevitore, poichè il comune non poteva essere contemporaneamente donatore e beneficiario. — 1458 marzo 1 (Arosio parr. 13) investitura nomine locationis de masaritio per 9 anni, per star. 2 sicalis pro perticha de campis prout inveniebitur per mensuram, et libr. 4 sol. 10 tert. pro ficto pratorum. — 1462 (CTR 11): legato di sedimen ad Arosio. — Inventari: 1370 memoria sive ratio factorum ecclesie sancti Michaelis de Arosio. Olio e denaro da Arosio e Manno. — 1455 gennaio 21 da parte di electi della vicinanzia: 23 pecie, no. 24-88 census. — 1498 luglio 28: 25 pecie... que omnia et singula bona tenentur per dictum fratrem Iacobum (beneficialem)... tamquam bona propria ecclesie, no. 27-91 ficta in olio e denaro. — Verso il 1490 (CTR 13) i beni diedero un reddito annuo di 9 libr. tert. — Breno: 1418, inventario dei beni da parte della vicinanzia (Maspoli 66). — Sonvico: terreni dell'elemosina di S. Nazaro di Dino, di S. Maria della Villa (Stat. 70, 71). — Sessa: donazione v. n. 44.

³⁵⁾ V. gli acquisti n. 33 e 34. Acquisto a Arosio nel 1264 pagato ex parte superscripte ecclesie, 1303 de propriis denariis superscripte ecclesie ecc.

³⁶⁾ Breno 1418 v. Maspoli 66. — Arosio 1490/96 v. CTR. 13. Lite tra comune e